

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

25.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 MARZO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE URSO GIACINTO

INDICE	PAG.	Missione.
Missione:		
PRESIDENTE	287	PRESIDENTE. Comunico che i deputati Lussignoli e Martini sono in missione per incarico del loro ufficio.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari (Approvato dal Senato) (2114)	287	Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari (Approvato dal Senato) (2114).
PRESIDENTE	287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298	
ANSELMI, <i>Relatore</i>	288, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298	
CICCIOMESSERE	289, 292, 293, 297	
ORSINI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	289, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298	
PALOPOLI	292, 293, 295	
PASTORE	290, 297	
TAGLIABUE	294, 295, 296	
TROTTA	291, 292, 293	
<hr/>		
La seduta comincia alle 10,10.		
CARLONI ANDREUCCI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(È approvato).		
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina della produzione e della vendita delle sostanze alimentari », già approvato dal Senato nella seduta del 13 novembre 1980.
		Ricordo che nella seduta del 19 febbraio 1981 avevamo rinviato l'esame degli articoli avendo il relatore, onorevole Anselmi, proposto un incontro informale tra

i rappresentanti dei gruppi al fine di pervenire, tramite opportuni emendamenti, ad un accordo sull'articolato del provvedimento.

Sui lavori del gruppo informale ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Anselmi.

ANSELMI, *Relatore*. Nel Gruppo di lavoro informale, che ha visto presenti anche i responsabili del Ministero della sanità, si è cercato, valutando le osservazioni dei colleghi Pastore e CiccioMessere, di dar luogo ad un testo che non lasciasse adito a dubbi di interpretazione.

Dirò subito che nel dar luogo ad un provvedimento che non si collocasse al di fuori della normativa generale che si attiene alla salvaguardia della salute, in tema di alimentazione, il gruppo di lavoro ha redatto, in pratica, un nuovo testo. Conseguentemente, se i colleghi avranno la bontà di ascoltarmi, desidererei illustrarlo specificando, altresì, quanto è rimasto del vecchio disegno di legge governativo.

Abbiamo cercato, innanzi tutto, di cogliere l'esigenza espressa dall'onorevole Pastore fin dalla prima discussione del testo: quella, cioè, di definire che cosa si intenda per carica microbica. All'articolo 1, quindi — interamente sostitutivo del testo governativo — così è detto: « Per carica microbica di un alimento si intendono i valori numerici dei microrganismi non patogeni, che sono in esso presenti, con la contemporanea assenza, riferita a determinate quantità di sostanze alimentari, di specie microbiche patogene, in modo che l'alimento non risulti alterato o comunque nocivo ».

Il secondo comma di detto articolo ripete il primo comma del vecchio testo del Governo e così recita: « Il ministro della sanità, con proprio decreto, sentiti gli organismi tecnici e consultivi competenti, fissa per le sostanze alimentari di maggiore significato igienico sanitario quali il latte, i prodotti d'uovo, i gelati, i prodotti carnei, e i prodotti ittici, i limiti di cui al precedente comma da va-

lere per i controlli nella fase di produzione e di distribuzione. I decreti ministeriali sono soggetti a periodiche revisioni ».

La parte successiva dell'originario testo del disegno di legge viene definita ed integrata in un nuovo articolo 1-bis il quale tratta tutta la materia che si attiene alla produzione; vi è poi un articolo assolutamente innovativo che ha ad oggetto la materia della distribuzione, materia non trattata nel testo originario del provvedimento.

Il nuovo articolo 1-bis così recita: « Quando nella fase di produzione dall'analisi microbiologica di un prodotto alimentare le condizioni di cui al precedente comma non siano rispettate e non ricorra l'ipotesi di alterazione o di nocività dell'alimento di cui all'articolo 5 lettera d) della legge 30 aprile 1962, n. 283, l'autorità sanitaria competente per territorio preposta alla vigilanza dispone nei confronti del produttore, oltre al sequestro cautelativo della partita alla quale appartiene l'alimento, anche altri tre prelevamenti di campioni, da effettuare in tempi successivi nel termine massimo di 20 giorni, per ulteriori analisi. Qualora anche da una sola di tali analisi risultino superati i limiti anzidetti, l'autorità sanitaria di cui al comma precedente dispone immediata ispezione tecnica all'esito della quale impone, con ordinanza, gli adempimenti volti ad eliminare le cause del fenomeno, fissando un termine per la loro esecuzione ed applica a carico del trasgressore la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1 milione, secondo gli articoli 8 e 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706. L'autorità medesima può ordinare la sospensione temporanea della produzione e della vendita dell'alimento fino all'esecuzione degli adempimenti prescritti. Il trasgressore dell'ordinanza di cui al secondo comma del presente articolo è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale ».

Vi è poi un articolo 1-ter completamente innovativo rispetto al disegno di legge originario, nel quale viene trattato

il problema della distribuzione. Si tratta di materia molto importante che viene definita con completezza: infatti, un alimento che, sottoposto ad analisi in fase di produzione, risulta sano può subire deterioramenti in fase di distribuzione. Tali alterazioni possono essere di due tipi: quelle che introducono elementi patogeni e quelle che non li introducono. L'articolo 1-ter, pertanto, va a considerare tutto il sistema di garanzie da mettere in atto al momento della distribuzione.

L'articolo 2 è identico a quello del testo governativo, solo che, essendo stati introdotti gli articoli 1-bis e 1-ter, sarà necessario cambiare il riferimento agli articoli precedenti.

L'articolo 2-bis è, invece, completamente nuovo e, come il successivo 2-ter, risponde ad esigenze che sono state manifestate nel corso del dibattito precedente.

ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Desidero innanzitutto ringraziare il relatore, onorevole Anselmi, e quanti hanno collaborato con lei per la nuova formulazione del provvedimento che, rispetto al testo governativo, esplicita in maniera migliore la tematica in oggetto, introducendo anche un sistema di controllo degli alimenti al momento della distribuzione. Naturalmente il Governo è disponibile ad accogliere ulteriori proposte di miglioramento del testo, purché esse si muovano nell'ambito che costituisce la *ratio* del disegno di legge, quello, cioè, di espungere dall'ipotesi di fraudolenza e di nocività, fattispecie che, essendo di diversa natura, meritano una regolamentazione a parte.

PRESIDENTE. Onorevole Ciccio Messere, dal momento che lei è presentatore di subemendamenti agli emendamenti poco fa illustrati dall'onorevole Anselmi, sarebbe opportuno che li illustrasse adesso, nel corso del suo intervento.

CICCIOMESSERE. Dichiaro, comunque, di ritirare gli emendamenti da me pre-

sentati in altra seduta, anche a nome degli altri firmatari.

Il mio giudizio sugli articoli illustrati dal relatore è parzialmente positivo perché il nuovo testo è, senz'altro, migliore di quello precedente e recepisce alcune delle critiche e delle osservazioni mosse in precedenti sedute. Devo mantenere, invece, le mie riserve circa la competenza in ordine alle violazioni della norma, in ordine al superamento delle tabelle. A tal fine, intendo presentare due subemendamenti che prevedono la competenza dell'autorità giudiziaria e la sola sanzione dell'ammenda, escludendo, quindi, l'arresto.

Qualche osservazione devo esprimerla anche a proposito dell'articolo 2-ter presentato dal relatore. A me sembra, infatti, che esso configuri due fattispecie: la prima è quella rappresentata dal superamento di cariche microbiotiche senza alterazione e nocività dell'alimento — e si prevedono, al riguardo, una serie di sanzioni di tipo amministrativo —; la seconda è quella che prevede il superamento di cariche microbiotiche con alterazione o nocività dell'alimento e la conseguente applicazione della norma penale. Ebbene, a me sembra che nel corso della discussione si avanzasse una terza ipotesi, una terza fattispecie che non mi sembra evidenziata con sufficiente chiarezza in questo nuovo articolo presentato dal relatore. Intendo riferirmi, cioè, alla presenza di germi patogeni ed alla conseguente punibilità che, nel caso specifico, è di competenza della magistratura.

Se su queste tre ipotesi siamo tutti concordi, ritengo che sia opportuna una loro migliore precisazione ed in tal senso ho predisposto un emendamento volto a chiarire che la presenza di organismi patogeni non deve essere necessariamente collegata alla esistenza di alterazioni o nocività, ma costituisce di per sé una fattispecie punibile penalmente.

Ritengo, inoltre, trovandoci, in sostanza, di fronte ad un nuovo articolato, che sia opportuno inviarlo per il parere alle Commissioni giustizia e affari costituzio-

nali proprio per verificarne la corrispondenza con le norme generali stabilite dal disegno di legge relativo alla modifica del sistema penale, il quale prevede, espressamente, un divieto di depenalizzazione non soltanto in relazione alla nocività degli alimenti, ma anche in relazione alle caratteristiche igieniche che sono oggetto della nostra discussione.

PASTORE. Ricordo che l'esigenza di una nuova formulazione dell'articolo del provvedimento era stata da me sollevata per ragioni di chiarezza legislativa. Riteniamo, infatti, che il testo precedente fosse poco chiaro, ambiguo e che, in fase esecutiva, si prestasse a diverse interpretazioni, cosa certo non auspicabile su una materia come questa che necessita, invece, di certezza del diritto.

Ciò premesso, riteniamo che il nuovo testo corrisponda alle esigenze espresse nelle sedute precedenti. In particolare, sono state date risposte soddisfacenti a tutta una serie di quesiti che avevamo posto preliminarmente. È stato adeguatamente definito che cosa si intenda per carica microbica.

Noi valutiamo positivamente il nuovo testo del provvedimento proposto dal relatore, onorevoli Anselmi. A tale proposito, ci si consenta una breve parentesi. L'esigenza di formulare un nuovo testo è stata posta da noi in quanto ci sembrava che l'originario testo governativo fosse poco chiaro, addirittura ambiguo e che, pertanto, in fase di attuazione, avrebbe potuto ingenerare interpretazioni differenti. Noi riteniamo, invece, che su una materia di questo genere, sia necessaria la certezza del diritto e che tale certezza sia maggiormente rispettata dal nuovo testo.

In particolare, vorrei sottolineare che sono state date risposte soddisfacenti ad alcuni quesiti che avevamo posto. Mi riferisco, ad esempio, alla definizione di carica microbica o di alcune sostanze alimentari. È stato, inoltre, precisato che la nuova normativa riguarda sia la fase della produzione sia quella della distribuzio-

ne e, in questo ambito, sono state meglio definite le modalità di prelievo.

L'unica perplessità che intendiamo sottolineare riguarda la definizione dell'autorità sanitaria locale che a nostro avviso - continuiamo ad insistere su questo punto - è il sindaco, secondo quanto disposto dall'articolo 13 della legge di riforma sanitaria. Infatti, anche nel caso in cui le unità sanitarie locali fossero pienamente operanti, la legge non attribuisce questa competenza al presidente della stessa unità sanitaria locale, ma esclusivamente al sindaco. A tale proposito, pertanto, preannuncio fin d'ora che il gruppo comunista presenterà un subemendamento nel senso da me testè illustrato.

Detto questo, debbo osservare che, come abbiamo già avuto modo di rilevare in sede di discussione sulle linee generali, noi riteniamo che sia estremamente riduttivo, nel momento in cui ci occupiamo di qualità degli alimenti e di disciplina delle caratteristiche igienico-sanitarie degli stessi, limitarci esclusivamente agli indici microbiologici, in quanto il valore nutritivo degli alimenti dipende da una serie di fattori tra i quali rientra l'indice anzidetto. Ad esempio, per quanto concerne i gelati, vogliamo richiamare l'attenzione dei colleghi e del rappresentante del Governo sul fatto che in materia esiste una normativa CEE che il nostro Governo non ha mai recepito e che, quindi, il Parlamento non ha avuto modo di discutere. Tale normativa prevede la definizione degli additivi e dei coloranti contenuti nel gelato, la composizione dei gelati e la loro classificazione.

Per tale riserva di fondo, anticipo sin d'ora che il nostro voto, pur non essendo contrario, non potrà essere favorevole: assumeremo, cioè, una posizione di astensione.

PRESIDENTE. Per il concomitante svolgimento di votazioni in Assemblea, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,50, riprende alle 12,50.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1981

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel nuovo testo presentato dal relatore.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Per carica microbica di un alimento si intendono i valori numerici dei microrganismi non patogeni che sono in esso presenti, con la contemporanea assenza, riferita a determinate quantità di sostanze alimentari, di specie microbiche patogene, in modo che l'alimento non risulti alterato o comunque nocivo.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentiti gli organismi tecnici e consultivi competenti, fissa per le sostanze alimentari di maggiore significato igienico-sanitario quali il latte e i suoi derivati, i prodotti di uovo, i gelati, i prodotti carnei, ed i prodotti ittici, i limiti massimi ammissibili per i valori di cui al precedente comma da valere per i controlli nelle fasi di produzione e di distribuzione.

L'onorevole Trotta ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « specie microbiche patogene », con le parole: « microrganismi patogeni ».

TROTTA. Con questo emendamento si tende ad estendere il campo delle possibilità patogene, in un primo momento ristrette ai soli batteri, anche ai protozoi, ai virus ed agli altri miceti.

ANSELMI, *Relatore*. Sono d'accordo su questa modifica.

ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Trotta.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo 1 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Trasmetterò questo articolo alle Commissioni I e IV, affinché esprimano su di esso il proprio parere.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Quando nella fase di produzione dalle analisi di un prodotto alimentare le condizioni di cui all'articolo precedente non risultino rispettate e non ricorra l'ipotesi di alterazione o di nocività dell'alimento di cui all'articolo 5, lettera d), della legge 30 aprile 1962, n. 283, l'autorità sanitaria competente per territorio preposta alla vigilanza, dispone nei confronti del produttore, oltre al sequestro cautelativo della partita alla quale appartiene l'alimento, anche altri tre prelievi di campioni, da effettuare in tempi successivi nel termine massimo di 20 giorni, per ulteriori analisi.

Qualora anche da una sola di tali analisi risultino superati i limiti anzidetti, l'autorità sanitaria di cui al comma precedente dispone immediata ispezione tecnica all'esito della quale impone, con ordinanza, gli adempimenti volti ad eliminare le cause del fenomeno, fissando un termine per la loro esecuzione, ed applica a carico del trasgressore la sanzione amministrativa da lire 100.000 a un milione, secondo gli articoli 8 e 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

L'autorità medesima può ordinare la sospensione temporanea della produzione e della vendita dell'alimento fino all'esecuzione degli adempimenti prescritti.

Il trasgressore dell'ordinanza di cui al secondo comma del presente articolo è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

L'onorevole Palopoli ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: « l'autorità sanitaria competente per ter-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1981

ritorio preposta alla vigilanza», con le parole: « il sindaco, quale autorità sanitaria locale ».

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Il Governo si rimette alla Commissione.

ANSELMI, *Relatore*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Palopoli di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

L'onorevole Trotta ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « risultino superati », con le altre: « risultino privi di microrganismi patogeni ».

TROTTA. Lo scopo di questo emendamento è quello di sottolineare il fatto che una cosa è che esistano germi patogeni ed altra è che essi siano in grado di determinare alterazione o nocimento.

PALOPOLI. Dal momento che al primo comma dell'articolo si fa esplicito riferimento a che non ricorra l'ipotesi di alterazione o di nocività dell'alimento di cui all'articolo 5, lettera d) della legge 30 aprile 1962, dovremmo chiarire se la presenza di microrganismi patogeni, alla quale fa riferimento l'emendamento dell'onorevole Trotta, sia esclusa da detta legge.

TROTTA. Se abbiamo previsto le tre condizioni relative alla presenza di specie patogene, alla possibilità che il prodotto sia alterato ed alla possibilità che il prodotto sia nocivo, non possiamo, adesso, escludere il riferimento alla presenza di germi patogeni.

Secondo me è un punto che va chiarito.

CICCIOMESSERE. È sufficiente sostituire alla parola « comma » la parola « articolo ».

ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Nel recepire l'osservazione dell'onorevole Cicciomessere, vorrei osservare che i limiti di tolleranza cui si fa cenno si riferiscono a tutte le ipotesi previste dal precedente articolo che stabilisce che il limite di tolleranza è costituito da determinati valori numerici di microrganismi non patogeni e dalla contemporanea assenza di agenti patogeni. Vorrei anche osservare che, pur condividendo lo spirito che ha guidato l'onorevole Trotta nella presentazione del suo emendamento, l'espressione « privi di microrganismi patogeni » mi lascia alquanto perplesso perché all'articolo 1 si dice giustamente che l'assenza di agenti patogeni va riferita a determinate quantità di sostanze alimentari, per cui la assoluta mancanza di agenti patogeni non sarà mai riscontrabile nella realtà. Tale condizione, infatti, potrebbe essere soddisfatta solo nel caso in cui si vivesse sotto una campana sterile.

PALOPOLI. Concordo con il rappresentante del Governo su quest'ultima osservazione che vale anche, a mio parere, per il primo comma dell'articolo 1 nel quale si parla di contemporanea assenza riferita a determinate quantità, laddove evidentemente il termine « assenza » non sta a significare limite ammissibile. Tuttavia, se non si vuole modificare l'articolo 1, come sarebbe necessario se volessimo specificare tale concetto, sarebbe forse sufficiente una dichiarazione, da lasciare agli atti, che chiarisca l'intenzione del legislatore.

Vorrei inoltre far osservare che, quando si parla di limiti, si fa anche riferimento all'articolo precedente, ma in questo il termine limiti è usato soltanto a proposito di uno degli elementi che ci preoccupa. Bisognerebbe, allora, sostituire alla parola « limiti » la parola « condizioni », onde evitare di creare equivoci.

ANSELMI, *Relatore*. Se ho ben capito, il primo comma dell'articolo 1-bis risulterebbe, pertanto, così formulato: « Quando nella fase di produzione dalle analisi di

un prodotto alimentare le condizioni di cui all'articolo precedente non risultino rispettate e non ricorra l'ipotesi di alterazione o di nocività dell'alimento di cui all'articolo 5, lettera d) della legge 30 aprile 1962, n. 283, il sindaco, quale autorità sanitaria locale, dispone nei confronti del produttore, oltre al sequestro cautelativo della partita alla quale appartiene l'alimento, anche altri tre prelievi di campioni, da effettuare in tempi successivi nel termine massimo di 20 giorni, per ulteriori analisi ».

TROTTA. Ritiro il mio emendamento ritenendo perfettamente soddisfacente questa formulazione.

ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Per quanto riguarda l'emendamento del gruppo comunista, inteso ad individuare nel sindaco l'autorità sanitaria locale, vorrei sottolineare che il Governo si rimette alla Commissione, ritenendo opportuno non esprimere su di esso né un parere favorevole né uno contrario per ragioni di dubbia interpretazione tra il disposto dell'articolo 13 e quello dell'articolo 14 della legge di riforma sanitaria.

PRESIDENTE. L'onorevole CiccioMessere ha presentato il seguente emendamento: *Al secondo comma sostituire le parole da: « ed applica » fino alla fine, con le seguenti: « e provvede alla denuncia all'autorità giudiziaria. I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire 200 mila a 20 milioni, se il fatto non costituisce più grave reato ».*

ANSELMI, *Relatore*. Esprimo parere contrario a questo emendamento.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Vorrei osservare che questo emendamento comporta due innovazioni rispetto al testo proposto dal relatore; una prima riguarda la denuncia all'autorità giudiziaria, una seconda riguarda l'ammenda.

Mi sembra che la denuncia all'autorità giudiziaria sia concettualmente improponibile perché contrasta con l'orientamento generale del provvedimento, il quale intende espungere dalla materia regolata dall'articolo 5 della legge n. 283 del 1962, di rilevanza penale, questa fattispecie; in proposito, pertanto, il parere del Governo è contrario.

Circa l'entità dell'ammenda, il Governo si rimette alla Commissione, pur rilevando che tra la cifra prevista nel testo del relatore e quella proposta dall'onorevole CiccioMessere si può trovare una via di mezzo, anche per uniformare la condizione di chi si sia imbattuto in una sanzione del genere prima dell'entrata in vigore della legge e di chi rischia di farlo successivamente. In ogni caso, la misura dell'ammenda proposta dal deputato CiccioMessere mi sembra eccessivamente elevata.

CICCIOMESSERE. Con la conciliazione si finisce per pagare 10 mila lire.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Vorrei far presente che il contravventore rischia anche la chiusura dell'esercizio.

PALOPOLI. Il gruppo comunista esprime la propria perplessità su una questione che esula dalla nostra competenza poiché riguarda il modo in cui la Commissione giustizia si sta orientando in materia di depenalizzazione. Pertanto, ritenendo necessario che anche questo emendamento sia trasmesso alla IV Commissione, ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento CiccioMessere al secondo comma dell'articolo 2.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo 2 con la modifica apportata al primo comma.

(È approvato).

Trasmetterò l'articolo 2 con la modifica apportata al primo comma alle Commissioni I e IV perché esprimano il proprio parere.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Quando, nella fase di distribuzione, dall'analisi microbiologica di un prodotto alimentare i limiti di tolleranza di cui al secondo comma dell'articolo 1 risultano superati, e non ricorra l'ipotesi di alterazione e nocività dell'alimento di cui all'articolo 5, lettera *d*), della legge 30 aprile 1962, n. 283, il sindaco, quale autorità sanitaria locale, dispone nei confronti dell'esercente, oltre al sequestro cautelativo della partita o della frazione di partita cui appartiene l'alimento, anche le seguenti misure:

a) effettuazione di un ulteriore prelievo di campioni della stessa partita o frazioni di partita da sottoporre ad un ulteriore accertamento microbiologico;

b) l'effettuazione di prelievi presso lo stabilimento dove è stato prodotto lo alimento sequestrato per il controllo microbiologico secondo i criteri previsti nel precedente articolo 2;

c) ispezioni tecnico-sanitarie dell'esercizio di vendita per l'accertamento dei requisiti previsti da norme legislative e regolamentari.

Nel caso in cui l'innalzamento delle cariche microbiche sia da imputarsi alla mancanza dei requisiti di cui al precedente comma, lettera *c*), il sindaco dispone l'immediata chiusura dell'esercizio e impone con ordinanza, l'eliminazione delle cause del fenomeno. Nei confronti del titolare dell'esercizio si applica la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 500 mila.

La stessa sanzione si applica nel caso che l'aumento dei limiti di tolleranza di carica microbica sia dovuto a inadeguata conservazione o protezione dell'alimento da parte dell'esercente.

Il trasgressore dell'ordinanza di cui al secondo comma del presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

L'onorevole Tagliabue ha presentato il seguente emendamento:

sostituire il punto c) con il seguente:

« *c*) ispezioni tecnico-sanitarie, mediante i servizi igienico-sanitari dell'unità sanitaria locale, dell'esercizio di vendita per l'accertamento dei requisiti previsti da norme legislative e regolamentari ».

ANSELMI, *Relatore*. Ritengo pleonastico l'emendamento dell'onorevole Tagliabue, in quanto soltanto all'autorità sanitaria locale competono le funzioni alle quali si fa riferimento al punto *c*) dell'articolo.

TAGLIABUE. A me sembra che l'emendamento abbia un suo preciso significato, quello, cioè, che il sindaco disponga le ispezioni tecnico-sanitarie attraverso i servizi igienico sanitari dell'unità sanitaria locale.

ANSELMI, *Relatore*. E dove le suddette unità non esistono?

TAGLIABUE. C'è da augurarsi che le costituiscano al più presto.

ANSELMI, *Relatore*. Ma se così non fosse, come ci si regolerebbe?

PASTORE. Utilizzando personale del comune. Là dove non c'è stato il passaggio all'autorità sanitaria locale, il personale da utilizzare resta quello comunale.

PRESIDENTE. Forse, sarebbe meglio inserire, alla fine della lettera *c*), la dizione: « attraverso le unità sanitarie locali, se operanti ».

ANSELMI, *Relatore*. Non mi sembra che questa dizione sia migliore della precedente.

PRESIDENTE. Onorevole Tagliabue, insiste sul suo emendamento?

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1981

TAGLIABUE. Sì, signor presidente.

PALOPOLI. Lo scopo dell'emendamento, io penso, è quello di evitare che resti un elemento di ambiguità sulla possibilità che i comuni mantengano determinati servizi o che ne abbiano di impropri.

Noi desideriamo che siano chiare due cose, cioè che i comuni si avvalgano dei loro servizi e che i servizi delle unità sanitarie locali siano al servizio del sindaco inteso quale autorità sanitaria locale.

Allora, direi che, a questo punto, si può seguire la via indicata dal presidente aggiungendo le seguenti parole: « servendosi dei servizi igienico-sanitari delle unità sanitarie locali o di quelli comunali ove ancora non istituite le unità sanitarie stesse ». In tal modo, evitiamo che i comuni utilizzino servizi impropri e, nello stesso tempo, diamo al sindaco un punto di riferimento legislativo certo.

ANSELMI, *Relatore*. A questo punto, debbo confessare che preferirei che tale norma fosse inserita in un articolo contenente norme transitorie.

ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. La questione in oggetto è stata trattata durante tutto l'iter del provvedimento, anche se la Commissione ha risolto i problemi più grossi attribuendo al sindaco l'autorità per adottare determinati provvedimenti. Resta ora la questione delle unità sanitarie locali; a tale proposito non dimentichiamo che ci accingiamo a varare una disposizione che deve essere immediatamente operante, che non tollera vuoti di competenza e di gestione e che, quindi, deve disporre di strumenti certi ed immediatamente fruibili.

Sono anche d'accordo sul fatto che lo emendamento proposto dall'onorevole Tagliabue diventi un articolo inserito in calce al provvedimento come norma transitoria.

TAGLIABUE. Modifico il mio emendamento nel seguente, aggiuntivo, alla fine del punto c) del primo comma dell'articolo

3 delle seguenti parole: « avvalendosi dei servizi delle unità sanitarie locali ».

ANSELMI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento così formulato.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Anch'io sono favorevole a questa modifica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

L'onorevole Ciccio Messere ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole da: « si applica » fino alla fine del comma con le seguenti: « si provvede alla denuncia all'autorità giudiziaria. I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire 200 mila a 20 milioni, se il fatto non costituisce più grave reato ».

Essendo stato respinto un emendamento di identico tenore presentato dall'onorevole Ciccio Messere all'articolo 2, questo emendamento è, pertanto, precluso.

L'onorevole Tagliabue ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Nel caso in cui l'innalzamento delle cariche microbiche sia da imputarsi alla mancanza dei requisiti di cui al precedente comma, lettera c), il sindaco dispone la immediata chiusura dell'esercizio e impone con ordinanza l'eliminazione delle cause del fenomeno. L'ordinanza è revocata, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti suddetti. Nei confronti del titolare dell'esercizio si applica la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 500 mila ».

ANSELMI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Tagliabue.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1981

TAGLIABUE. L'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 3 è motivato dalla esigenza di esplicitare che è il sindaco l'autorità che dispone la chiusura dell'esercizio e di fare in modo che l'ordinanza di chiusura sia motivata da parte del sindaco.

Questa formulazione è più corretta nei confronti di chi subisce l'ordinanza di chiusura, perché tale ordinanza può essere revocata nel momento in cui sia stata accertata la rimozione delle cause che la hanno determinata.

ANSELMI, *Relatore*. Dire che l'ordinanza deve essere motivata costituisce un apprezzamento negativo sulle capacità del sindaco.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Se non fosse motivata, l'ordinanza sarebbe nulla per eccesso di potere.

TAGLIABUE. In seguito alle considerazioni del relatore e del rappresentante del Governo, accetto di modificare l'emendamento nel senso di togliere al termine « ordinanza » l'aggettivo « motivata ».

ANSELMI, *Relatore*. Con questa modifica, sono favorevole all'emendamento.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Tagliabue di cui ho dato più sopra lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Trasmetterò l'articolo 3 alle Commissioni I e IV perché esprimano il proprio parere.

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, in linea di principio, dopo averne dato lettura.

ART. 4.

Salva l'applicazione dell'articolo 16 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e del relativo regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, le partite sequestrate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 possono, con motivato provvedimento dell'autorità sanitaria competente per territorio preposta alla vigilanza, essere destinate all'alimentazione umana, previa esecuzione di operazioni di risanamento, connesse anche a trasformazioni industriali che ne assicurino, previo adeguato controllo, la qualità igienica.

Qualora non risultino applicabili le operazioni di risanamento di cui al precedente comma, la stessa autorità può consentire l'utilizzazione delle partite medesime per l'alimentazione zootecnica.

(È approvato).

Trasmetterò l'articolo 4 alle Commissioni I e IV perché esprimano il proprio parere.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

Fino all'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 11 ottobre 1978.

L'onorevole Tagliabue ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: « 11 ottobre 1978 », aggiungere le parole: « e dell'ordinanza ministeriale 13 dicembre 1978 ».

Qual è il parere del relatore su questo emendamento?

ANSELMI, *Relatore*. Favorevole...

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1981

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Riterrei opportuna un'altra formulazione dell'emendamento non considerando corretto il fatto di richiamare, in una legge, le ordinanze ministeriali.

ANSELMI, *Relatore*. In effetti, l'intero articolo potrebbe essere eliminato dal momento che le richieste di chiarimento in ordine al permanere delle ordinanze ed al modo in cui verranno inserite sono state opportunamente soddisfatte dal Governo.

PASTORE. Il mio riferimento è relativo all'articolo 3 della normativa, là dove è detto che è abrogata la disposizione di cui all'articolo 5, lettera c), della legge 30 aprile 1962, n. 283. Le due ordinanze ministeriali prima citate sono una diretta conseguenza del suddetto articolo. La nostra preoccupazione, allora, era che abrogando la lettera c) venissero anche abrogate le due ordinanze che, ripeto, sono una diretta conseguenza dell'articolo 3 del provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché l'articolo si configura quale norma transitoria propongo che sia discusso ed inserito come normativa finale transitoria al termine dello articolato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito).

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo, da considerarsi pertanto come articolo 5.

« Nei casi in cui si verifica l'ipotesi, prevista dai precedenti articoli 2 e 3, relativa all'alterazione ed alla nocività dell'alimento, si applicano le sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda ai sensi dell'articolo 5 lettera d) e dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1962 n. 283, e successive modificazioni ».

ANSELMI, *Relatore*. L'articolo potrebbe essere superfluo in quanto è una mera conferma delle disposizioni vigenti. Potrebbe, però, costituire un rafforzativo, dal punto di vista generale, delle ipotesi pre-

viste dalla lettera d) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

PRESIDENTE. L'onorevole Cicciomessere ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« Se nell'alimento sono presenti microrganismi patogeni e se sussistono altre condizioni tali da renderlo alterato o nocivo, si applicano gli articoli 5, lettera d) e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni previa osservanza della procedura prevista dall'articolo 1 della stessa legge ».

CICCIOMESSERE. Nei precedenti interventi all'articolo 1 abbiamo preso in considerazione una serie di ipotesi quali quelle relative alla presenza di cariche microbiche non patogene, patogene, presenza di agenti che provocano danni alla salute, eccetera. Avendo stabilito per la prima fattispecie le sanzioni amministrative, riterrei opportuno chiarire che negli altri casi debba intervenire la norma della legge del 1962. È questo lo scopo dell'emendamento.

PASTORE. Il gruppo comunista è favorevole all'emendamento Cicciomessere, ma considerandone superfluo il secondo comma, propone la soppressione del comma medesimo.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Intendimento generale è quello di emanare una norma che sia sì severa, ma comprensibile; allo scopo, abbiamo voluto ribadire con chiarezza — e forse anche eccessività — che per tutte le ipotesi di alterabilità sono applicabili le sanzioni previste dalla legge n. 283.

Ciò premesso, riterrei opportuno, allora, riformulare l'articolo nel senso di meglio specificare che le suddette sanzioni si applicano qualora nell'alimento siano presenti microorganismi patogeni o si verificino condizioni tali da renderlo alterato.

CICCIOMESSERE. Si può eventualmente usare la dizione del primo articolo.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1981

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. L'unica preoccupazione, già sottolineata efficacemente dall'onorevole Palopoli, riguarda il problema della patogenicità che non è riconducibile in assoluto alla presenza di un unico organismo patogeno, ma a quella che si chiama carica batterica. Abbiamo già stabilito all'articolo 1 un criterio sulla cui congruità ho, per altro, qualche dubbio: quello, cioè, dell'assenza di organismi patogeni, condizione che, come ho già avuto modo di rilevare, è praticamente impossibile da riscontrare, in quanto comporterebbe la quasi totale sterilità, anche se è temperato dal fatto di essere riferito a determinate quantità di sostanze alimentari.

Potremmo, quindi, usare l'espressione « se nell'alimento sono presenti micro organismi patogeni o altre condizioni tali da renderlo alterato o nocivo ».

ANSELMI, *Relatore*. Vorrei sottolineare che non sempre l'alterazione è, di per sé, patogena, per cui sarebbe opportuno, dalla formulazione proposta dal Governo, eliminare la parola « alterato ».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato, pertanto, il seguente emendamento, da considerarsi, in relazione al contenuto, più lontano dal testo dell'articolo in discussione di quanto non lo sia l'emendamento del deputato Ciccio Messere:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Se nell'alimento sono presenti microrganismi patogeni o se sussistono altre condizioni tali da renderlo alterato o nocivo, si applicano gli articoli 5, lettera d), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, previa osservanza della procedura prevista dall'articolo 1 della stessa legge ».

ANSELMI, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione, in linea di principio.

(*È approvato*).

Resta pertanto precluso l'emendamento presentato dal deputato Ciccio Messere.

Trasmetterò questo articolo alle Commissioni I e IV affinché esprimano su di esso il proprio parere.

Il relatore, onorevole Anselmi, e l'onorevole Palopoli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 6.

(*Norme transitorie*).

« Fino all'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute nelle ordinanze ministeriali 11 ottobre 1978 e 13 dicembre 1978.

Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, qualora non siano state ancora costituite le unità sanitarie locali, per gli interventi di cui all'articolo 3, lettera c) il sindaco si avvale dei servizi comunali ».

Lo pongo in votazione in linea di principio.

(*È approvato*).

Trasmetterò anche questo articolo alle Commissioni I e IV affinché esprimano su di esso il proprio parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO